

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3028

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E,
AD INTERIM, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995

Presentato il 16 luglio 2002

ONOREVOLI DEPUTATI! — In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

In particolare l'Accordo con la Bulgaria, conforme al Trattato di amicizia e collaborazione tra Italia e Bulgaria del gennaio 1992, ha lo scopo, di cui all'arti-

colo 1, di sviluppare la cooperazione militare in uno spirito di amicizia e comprensione reciproca, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali ed i rispettivi impegni internazionali assunti.

In particolare, la collaborazione militare di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, può essere così sintetizzata:

rapporti tra le Forze armate e la società;

attività militare-economica, militare-tecnica e militare-scientifica;

scambi di informazioni nel settore addestramento e istruzione, *stage* e preparazione dei quadri;

elaborazione congiunta di programmi e realizzazione di attività addestrative;

scambi di esperienze ed attività nel settore dei materiali per la Difesa;

scambio di visite ufficiali e di lavoro dei Ministri della difesa e di personalità di alto rango;

inviti a conferenze, convegni, seminari ed esercitazioni.

Inoltre, sempre l'articolo 2, stabilisce che ulteriori aspetti specifici del presente Accordo potranno essere definiti attraverso protocolli integranti dell'Accordo.

L'articolo 4, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, prevede la possibilità di tenere specifici colloqui bilaterali tra delegazioni a livello di stato maggiore della Difesa, volti a coordinare le problematiche politico-militari. Le delegazioni saranno composte dai membri di entrambe le Parti, e si riuniranno alternativamente una volta l'anno in Italia e in Bulgaria.

L'articolo 5 contempla l'istituzione di un Comitato misto, composto dai rappresentanti delle due Parti, che tratterà esclusivamente la cooperazione nel settore dei materiali.

L'articolo 6 disciplina la gestione delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene anche specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente.

L'articolo 7 disciplina gli aspetti finanziari inerenti alle visite delle delegazioni, basati sul principio della reciprocità, nonché all'assistenza sanitaria in casi particolari.

L'articolo 8 prevede la possibilità di emendare o modificare l'Accordo, mentre l'articolo 9 regola l'entrata in vigore, la durata e ne disciplina le modalità di recesso.

L'Accordo, inoltre, non incide su leggi o regolamenti in vigore, né li modifica, né comporta norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Tuttavia, dalla sua applicazione graverranno oneri sul bilancio dello Stato, quantificati con la relazione tecnica che si unisce.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Le uniche disposizioni dell'Accordo tra l'Italia e la Bulgaria in materia di collaborazione nel settore della difesa, la cui applicazione comporta un onere per il bilancio dello Stato, sono gli articoli 4 e 7, commi primo e secondo, che prevedono apposite riunioni delle delegazioni di funzionari ed esperti degli Stati contraenti, incaricate dell'esame dei programmi operativi, che si terranno alternativamente in Bulgaria ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Sofia, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 5 persone x 4 giorni) =
euro 2.580

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 90 = euro 102, cui si aggiungono euro 31 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 102 viene ridotto di euro 34, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 99 + euro 30 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali, ed IRPEF ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996) = (euro 129 x 5 persone x 4 giorni) = euro 2.580

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Sofia (euro 1.188 x 5 persone = euro 5.940 + euro 297 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 6.237

Totale onere (articoli 4 e 7, commi primo e secondo) euro 11.397

Inoltre, gli articoli 5 e 7, commi primo e secondo, autorizzano la partecipazione ai lavori del Comitato misto per l'esame dei programmi tecnici ed industriali, che si riunirà alternativamente in Bulgaria ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Sofia, con una permanenza di quattro giorni in detta città e sulla base del precedente calcolo, il relativo onere è così quantificato:

Totale onere articoli 5 e 7, commi primo e secondo = euro 11.397.

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2002 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta ad euro 22.794, in cifra tonda ad euro 22.795.

Si fa presente infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Peraltro, nessuna maggiore spesa deriva dalla applicazione delle altre norme che potrebbero venire in considerazione sotto tale profilo.

In particolare, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

la eventuale richiesta per le attività di formazione e culturali per il personale da impiegare nelle attività militari (articolo 2), la possibilità di realizzare programmi di addestramento e d'istruzione (articolo 3), nonché assistenza addestrativa e tecnica (articolo 7, terzo comma), potranno essere accolte soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti negli appositi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

gli eventuali inviti ai cittadini bulgari per partecipare ad esercitazioni, conferenze, convegni e seminari (articolo 3, settimo punto) necessitano della preventiva autorizzazione e non comportano, in ogni caso, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato;

la possibilità da parte del Comitato misto di avvalersi di esperti (articolo 5) riveste carattere eventuale e non necessita di alcuna quantificazione di spesa, in quanto l'esame di specifiche proposte sarà assicurato dal personale tecnico del Ministero della difesa che opera nel territorio nazionale e che viene finanziato con gli ordinari stanziamenti di bilancio di detto Dicastero;

l'articolo 2, secondo comma, prevede la possibilità per i Paesi contraenti di poter integrare l'Accordo con appositi Protocolli; va da sé che, ove venissero rivisti programmi rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento, si renderà necessario predisporre un apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo, che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con la Bulgaria nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

B) Analisi del quadro normativo.

L'Accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli Accordi internazionali mediante legge formale.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.

Le disposizioni contenute nell'Accordo e quelle di ratifica non incidono su leggi o regolamenti in vigore, non li modificano, né comportano l'introduzione di norme di adeguamento all'ordinamento interno.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta « *devolution* », in quanto la materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta « delegificazione », per le ragioni indicate al secondo periodo del punto *b)*. Pertanto, rimangono verificate le condizioni in titolo.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata;

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia, né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

In materia di accordi con la Bulgaria, nello specifico settore della difesa, non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, sono *in itinere* provvedimenti che vertono su analoga materia ma relativi ad intese sottoscritte con altri Paesi.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti ed indiretti.

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della difesa italiano e quello bulgaro. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Il recepimento del *Memorandum* d'intesa nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati al punto *f)*, può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

D) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni: condizioni di operatività.

L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

E) Impatto sui destinatari diretti.

Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

F) Impatto sui destinatari indiretti.

L'impatto sui destinatari indiretti di cui al punto *a)* è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura « indotto » delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 22.795 annui ad anni alterni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA IL
MINISTERO DELLA DIFESA DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

ED IL
MINISTERO DELLA DIFESA DELLA
REPUBBLICA DI BULGARIA

PER LA
COLLABORAZIONE BILATERALE



Ispirati dallo spirito e dai principi dell'Accordo di amicizia e collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1992, il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica di Bulgaria, da qui in avanti denominati "Parti",

- desiderosi di rafforzare e consolidare la loro cooperazione nel settore della Difesa;
- convinti che tale collaborazione consentirà di migliorare le rispettive capacità economiche, tecnologiche e industriali;
- esprimendo la loro aspirazione ad una collaborazione a lunga scadenza di reciproco vantaggio, basata sul reciproco rispetto e considerazione degli interessi di ciascuna delle Parti, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

di firmare ed attuare il presente Accordo sulla base dei principi di parità e di reciproco vantaggio.

Ciascuna delle Parti applicherà il presente Accordo in conformità alla legislazione nazionale. Le forme della collaborazione, derivanti dal presente Accordo, non possono contravvenire alla legislazione nazionale dei due Paesi, né ai loro impegni internazionali, né tanto meno alle rispettive direttive della politica nazionale ed internazionale.

Il presente Accordo non riguarda problematiche al di fuori della competenza precipua dei Ministeri della Difesa delle Parti.

ARTICOLO 2

Le Parti attueranno la collaborazione bilaterale attraverso la:

- attività militare-economica, militare-tecnica e militare-scientifica;
- preparazione di quadri;
- rapporti tra le Forze Armate e la società;
- rapporti culturali.

Aspetti specifici del presente Accordo potranno essere concretizzati tramite rispettivi protocolli che ne diventeranno parte integrante.



ARTICOLO 3

Le Parti convengono di attuare la collaborazione nelle seguenti forme:

- visite ufficiali dei Ministri della Difesa ed altri dirigenti militari;
- incontri di lavoro dei Ministri della Difesa e di altri rappresentanti delle Parti;
- elaborazione congiunta di programmi e realizzazione di attività addestrative tra le FF.AA. dei due Paesi;
- scambi di esperienze ed attività nel settore dei materiali della Difesa;
- scambio di informazioni nel settore addestrativo e dei materiali;
- consultazioni, scambio di esperienze, istruzioni, stage e preparazione dei quadri;
- inviti reciproci ad esercitazioni, conferenze, convegni e seminari;
- altre forme di intesa reciproca.

ARTICOLO 4

Le attività di carattere tecnico-militare nei settori addestrativo ed operativo saranno attivate e coordinate attraverso il coinvolgimento di esperti degli Stati Maggiori della Difesa per il tramite dei rispettivi Addetti Militari e per la Difesa. Qualora necessario, potranno essere previsti anche specifici colloqui bilaterali sempre a livello Stati Maggiori della Difesa (STAFF TALKS).

Le due Delegazioni includeranno un segretariato per Parte, i rispettivi Addetti Militari e, conformemente ai problemi trattati, Ufficiali e dipendenti delle FF.AA.. Si riuniranno alternativamente a Sofia ed a Roma una volta l'anno, in date da stabilire congiuntamente.

Il programma annuale per la collaborazione dovrà essere elaborato dalle rispettive Delegazioni e sottoscritto dai due copresidenti, in sede di incontro bilaterale. Tutti i problemi, connessi alla realizzazione degli obiettivi riportati nel preambolo, possono essere inclusi di comune accordo nell'ordine del giorno, nonché altri problemi riguardanti le dottrine militari-strategiche e il futuro della sicurezza europea.



ARTICOLO 5

Per le attività di carattere tecnico-amministrativo viene, invece, istituito il Comitato Misto, composto dai rappresentanti delle due Parti e incaricato di:

- valutare e promuovere in generale la cooperazione tecnica ed industriale tra i due Paesi;
- esaminare, per le attività di competenza, i problemi importanti e le divergenze che potrebbero sorgere nella fase attuativa e, proporre le soluzioni adeguate.

Se necessario, il Comitato potrà avvalersi di esperti "ad hoc" designati.

Il Comitato si riunirà alternativamente nell'uno e nell'altro Paese, in date che saranno fissate di comune accordo.

Esso svolgerà, di massima, le seguenti funzioni:

- individuare e definire i settori di possibile collaborazione;
- facilitare le attività, i rapporti, le forniture e/o gli acquisti diretti tra le Industrie, tra Organi governativi e tra gli uni e le altre;
- definire l'eventuale supporto tecnico e addestrativo necessario allo sviluppo di programmi di collaborazione;
- sottoporre all'esame delle rispettive Autorità nazionali eventuali proposte e raccomandazioni intese a migliorare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

ARTICOLO 6

Le Parti si impegnano ad assicurare la tutela dell'informazione ricevuta nel corso della collaborazione in conformità alla propria legislazione e conformemente alle misure di sicurezza prescritte dal Paese originante.

L'informazione ricevuta nel corso della collaborazione non può essere usata in danno agli interessi delle Parti.

La trasmissione dell'informazione a terzi è permessa solo con il consenso scritto delle due Parti.

Il trasferimento a Paesi terzi delle informazioni, dei documenti, dei dati tecnici e dei materiali per la Difesa, classificati e non classificati, presentati in conformità al presente Accordo, saranno oggetto di preliminare approvazione per iscritto dai Governi, enti e società che li hanno messi a disposizione, se non è prevista un'altra modalità in singoli Accordi tra le Parti.



La corrispondenza delle classifiche di segretezza adottate dalle Parti è la seguente:

REPUBBLICA ITALIANA

SEGRETO

RISERVATISSIMO

RISERVATO

PER USO ESCLUSIVO D'UFFICIO

REPUBBLICA DI BULGARIA

DI PARTICOLARE IMPORTANZA

RIGOROSAMENTE SEGRETO

SEGRETO

PER USI DI SERVIZIO

Le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate sono usate esclusivamente agli scopi per i quali sono stati messi a disposizione ed in conformità agli obiettivi del presente Accordo.

ARTICOLO 7

Le Parti si assumeranno gli oneri finanziari inerenti alle visite delle Delegazioni per l'attuazione del presente Accordo in conformità al principio della reciprocità.

Le spese di viaggio dei componenti le Delegazioni saranno a carico della Parte inviante, mentre gli oneri di vitto e alloggio (quando reperibili presso strutture militari), il trasporto interno, nonché l'assistenza medica in casi urgenti o incidenti, saranno a carico della Parte ricevente e comunque sempre nel pieno rispetto del principio della reciprocità.

Le spese per l'istruzione dei quadri in Istituti militari di formazione, l'addestramento e le consultazioni di specialisti delle Parti e post-pure le trasferte di specialisti per la concessione di assistenza tecnica verranno definite in base al presente Accordo solo attraverso Intese "ad hoc" definite anche al di fuori del principio di reciprocità.

ARTICOLO 8

Modifiche e integrazioni del presente Accordo potranno essere attuate di comune accordo tra le Parti.



ARTICOLO 9

Il presente Accordo viene stipulato per un periodo di dieci anni, automaticamente prorogabile per i successivi cinque anni.

Ognuna delle due Parti può interrompere unilateralmente la sua validità dopo la scadenza di sei mesi dalla data nella quale l'altra Parte riceverà l'avviso scritto di tale volontà. Le rispettive responsabilità ed obblighi, stipulati nell'ambito del presente Accordo e le misure conformi all'art. 6, rimarranno in vigore secondo le concrete condizioni, stabilite nelle medesime Intese sino al loro termine.


La presente Intesa entrerà in vigore nel momento in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto adempimento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

Questo Accordo è stato firmato a Roma il 14 luglio 1995 in due copie conformi, una per ciascuna delle Parti, rispettivamente in lingua bulgara, italiana ed inglese e in lingua italiana, bulgara e inglese; tutti e tre i testi ugualmente identici fra di essi. In caso di disaccordo nell'interpretazione, farà fede il testo di lingua inglese.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA



IL MINISTRO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA





BILATERAL
COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
THE MINISTRY OF DEFENCE OF
REPUBLIC OF ITALY
AND
THE MINISTRY OF DEFENCE OF
REPUBLIC OF BULGARIA



Inspired by the spirit and principles of the Agreement for friendship and cooperation between the Republic of Italy and the Republic of Bulgaria, signed in Rome on January 9th 1992, the Ministry of Defence of Republic of Italy and the Ministry of Defence of Republic of Bulgaria called herewith "Parties",

- desiring to enbroaden and strengthen their co-operation in the field of defence;

- convinced that this cooperation will help the improvement of their economic, technological and industrial possibilities in that sphere;

- expressing their desire for a long term mutually beneficial cooperation, based on mutual respect and taking into consideration the interests of each of the Parties, agreed the following :

ARTICLE. 1

To sign and execute the present Agreement on the basis of equality and mutual benefit..

Each of the Parties will implement this Agreement in accordance with its national legislation. The forms of cooperation resulting from that Agreement should not violate neither the national legislation of the two Countries nor their



international assignments as well as the principles of the national and international policy..

The present Agreement does not deal with issues beyond the competency of the Ministries of Defence of the two Countries.

ARTICLE 2

To carry out bilateral cooperation in the following spheres :

- military-economic, military-technical, military-scientific;
- personnel training;
- public relations;
- cultural relations.

The specific aspects of that Agreement can be stated more concretely by the respective protocols and programme which would become an inseparable part of it.

ARTICLE 3

The forms of the cooperation will be as follows:

- official visits of the Ministers of Defence and other high military officials;
- working meetings of the Ministers of Defence and other representatives of the Parties;



- exchange of experience and information in the sphere of combat training, armament and technique;
- consultations, exchange of experience, training and probation of personnel;
- reciprocal invitations for participation in exercises, conferences, seminars and workshops;
- other forms mutually agreed.

ARTICLE 4

Activities that are of military technical character in the operational sector and in the field of combat training will be activated and coordinated through inclusion of experts from the General Staffs of the Parties via the Military Attaches or the Defence Attaches. If necessary specific bilateral discussions can be always envisaged on General Staff level.

The two delegations will include a secretary representative of each country, the Military attaches and in accordance with the problems under discussion officers or military officials.

The delegation will alternatively annually meet in Sofia and Rome on dates appointed upon mutual agreement.

The annual cooperation programme will be done by the respective Delegations and signed by the two



co-chairmen at the bilateral meeting. All issues connected with the realization of the purposes pointed out in the preamble can be included in the agenda upon mutual agreement as well as other issues dealing with military strategic doctrines and the future of European security.

ARTICLE 5

For the activities of military-technical and administrative character a Joint Committee constituted of representatives of the two countries is established and will be responsible for :

- assessment and encouragement of the whole technical and industrial cooperation in the field of defence of the two Parties;

- in accordance with its competences to discuss highly important issues and contradictions occurring in the process of carrying out the cooperation, and to suggest suitable decisions.

If necessary the Committee can be supported by experts appointed "ad hoc".

The Committee will alternatively meet in the two Parties on dates pointed out upon mutual agreement.

The functions of the Committee are as follows :

- to establish and define the spheres of possible cooperation;



- to ease the mutual relations, supplies and/or direct contracts between enterprises, governmental bodies and between the former and the latter;
- to define the eventual technical support in the sphere of training and preparation necessary for the implementation of the cooperation programs;
- to present for discussion by the respective national authorities the eventual offers and recommendations the purpose of which is to change for the better the purposes of this Agreement.

ARTICLE 6

The Parties are obliged to assure protection of the received in the course of the cooperation information in accordance with the national legislation and security measures established by the Party sending the information.

The information received in the course of the cooperation should not be used against the interests of the Parties.

The handling to third Parties of documents or other carriers of information in the sphere of defence, classified or unclassified at a level of classification pointed out in the present Agreement will be done after the written approval of the Party - sending the information in case the Parties



do not envisage another way of sending the information stated in separate protocols.

The Parties establish the following correspondence in the levels of classification :

REPUBLIC OF ITALY	REPUBLIC OF BULGARIA
SECRET	OF SPECIAL IMPORTANCE
CONFIDENTIAL	TOP SECRET
RESTRICTED	SECRET
FOR OFFICIAL USE ONLY	FOR OFFICIAL USE

The Parties are obliged to use the information, equipment, technic and technologies, exchanged in the course of the cooperation entirely for the purposes they were exchanged for and in accordance with the purposes of the present Agreement.

ARTICLE 7

The Parties will cover the expenditure connected with the visits of the delegations while implementing the present Agreement on the principle of reciprocity.

The transportation expenditure of the members of the delegations will be on the account of the sending Party while the food and lodging (when possible in military establishments), internal



transportation as well as the medical service in case of emergencies and accidents will be on the account of the receiving Party but always following the principle of reciprocity.

The expenses for the personnel training in military academies, education and expert consultations from the Parties as well as for the sending on missions abroad of specialists for provision of technical assistance will be clarified on the basis of this Agreement only through additional "ad hoc" agreements not necessarily informed to the principle of reciprocity.

A R T I C L E 8

Any changes and additions in the present Agreement can be done upon mutual agreement between the Parties.

A R T I C L E 9

The present Agreement is signed for a period of time of 10 years and is automatically prolonged for the next 5 years.

Each of the Parties may unilaterally withdraw after the expiration of the sixth months from the date on which the other Party will have received written information of such intention.




The responsibilities and duties undertaken within the framework of the present Agreement and the measures in accordance with Article 6 will remain valid according the conditions stated in this Agreement for the period of its effectiveness.

The present Agreement will enter into force for the Parties on the date of the receiving the second informative note for the implemented procedures established for entering into force of international contracts in accordance with the national legislation.

The present Agreement has been signed in Rome on the 11 of July 1995 in two identical copies in Bulgarian, Italian and English languages, the three texts being equally authentic. In case of differences in understanding the English version is the authoritative one.

MINISTER OF DEFENCE OF
REPUBLIC OF ITALY



MINISTER OF DEFENCE OF
REPUBLIC OF BULGARIA





€ 0,52



14PDL0031640